

**ACCADEMIA DI BELLE ARTI "ALDO GALLI" DI COMO.  
LEGALMENTE RICONOSCIUTA  
REGOLAMENTO GENERALE**

Prot. n.0002446 28/11/2013

---

**I. DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART 1. Ambito di applicazione e normative di riferimento**

1. Il presente Regolamento Generale dell'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta "Aldo Galli" (di seguito denominata Accademia) è adottato secondo lo Statuto dell'Accademia e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di Alta Formazione Artistica e Musicale.
2. Il Regolamento Generale (di seguito denominato Regolamento) disciplina le modalità di funzionamento degli organi e strutture dell'Accademia, salvo nei casi in cui la legge o lo Statuto rinviino espressamente ad altra fonte.
3. Al presente Regolamento è data adeguata forma di pubblicità all'interno dell'Accademia.

**II. OFFERTA FORMATIVA**

**ART 2. Corsi Accademici**

1. In conformità con le disposizioni ministeriali vigenti, l'Accademia attiva Corsi Accademici rilascianti titoli di studio aventi valore legale, riconosciuti dal Ministero per l'Università e la Ricerca, di seguito definiti Corsi Accademici.
2. In esecuzione della Legge 508/99 e successive disposizioni, l'Accademia può attivare i seguenti Corsi Accademici:
  - a) Corsi Accademici di diploma di primo livello (di seguito definiti Trienni)
  - b) Corsi Accademici di diploma di secondo livello (di seguito definiti Bienni specialistici)
  - c) Corsi Accademici di specializzazione;
  - e) Corsi Accademici di perfezionamento o master (di seguito definiti master di primo e secondo livello).
3. L'Accademia predispone entro il 1° ottobre le Comunicazioni annuali relative al successivo anno accademico. Esso indica tutti i Corsi di studio attivi; le norme relative alle iscrizioni, alle frequenze e alle rette, tasse e contributi di funzionamento; il calendario didattico e delle principali scadenze.

**III. ALTRE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI**

**ART 3. Produzione artistica**

1. L'Accademia promuove autonomamente, o in cooperazione con altri enti, attività in ambito artistico e produttivo, al fine di valorizzare le competenze e il talento di studenti e docenti. Tra queste rientrano:
  - a) organizzazione di eventi, mostre e spettacoli ricreativi e culturali;
  - b) organizzazione, gestione ed esercizio di giornali, riviste e attività editoriali o di produzione radio-televisiva e telematica connesse alle attività formative e di ricerca dell'Accademia.
2. Tali attività possono essere affidate a strutture appositamente create in seno all'Accademia o essere sviluppate dai docenti in collaborazione con gli studenti, in un contesto di attività d'aula o di tirocinio formativo.

**ART 4. Ricerca**

1. L'Accademia stipula contratti e convenzioni per progetti di ricerca con enti pubblici o privati.

2. Tali attività possono essere affidate a professionisti e centri appositamente creati in seno all'Accademia o essere sviluppate dai docenti in collaborazione con gli studenti, in un contesto di attività d'aula o di tirocinio formativo.

#### **ART 5. Servizi agli studenti**

1. L'Accademia promuove, in collaborazione con enti pubblici e privati, iniziative dirette ad assicurare agli studenti i servizi culturali, ricreativi, di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.

Rientrano tra queste attività:

a) informazione e orientamento alle scelte formative e all'inserimento professionale, compresa l'organizzazione di stage, tirocini formativi in Italia e all'estero, consulenza a studenti e aziende per l'inserimento e lo sviluppo professionale di studenti e diplomati;

b) organizzazione di attività culturali;

c) diffusione gratuita di materiale scolastico di propaganda.

2. Tali attività sono gestite da apposito Ufficio Orientamento, nel rispetto delle normative vigenti.

#### **IV. ORGANI DELL'ACCADEMIA**

##### **ART 6. Elenco e funzione degli organi**

1. In esecuzione della Legge 508/99 l'organizzazione dell'Accademia si basa sul principio di collaborazione tra compiti di gestione delle attività di formazione, ricerca e produzione artistica e compiti di gestione amministrativa e a questo fine si articola negli organi previsti dallo Statuto.

#### **V. STRUTTURE DIDATTICHE E DI SERVIZIO**

##### **ART 7. Elenco e funzione delle Strutture didattiche e di servizio**

1. L'organizzazione accademica si articola in ambiti disciplinari definiti Dipartimenti, come previsto dalle normative ministeriali, con funzioni di programmazione, coordinamento e gestione delle attività didattiche dei corsi che ad essi afferiscono e strutture di servizio o Uffici, con funzioni di erogazione di servizi generali e di supporto alla didattica.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono attivati n. 3 Dipartimenti:

A. Dipartimento di Arti Visive

B. Dipartimento di Progettazione artistica per l'impresa

C. Dipartimento di Progettazione e Arti applicate

3. Ciascun Dipartimento è gestito da un Coordinatore dipartimentale che si riferiscono ad un unico Coordinatore didattico, Responsabile anche della Segreteria didattica dell'Accademia.

#### **VI. CORSI DI STUDI E COMMISSIONI INTERDISCIPLINARI**

##### **ART 8. Corsi di studi**

1. L'Istituzione dei Corsi non accademici è deliberata dal Direttore dell'Accademia, su proposta dei Coordinatori dei Dipartimenti previo esame da parte del Coordinatore didattico.

2. Tutti i Corsi di studi dell'Accademia fanno capo ad una struttura organizzativa di riferimento (Dipartimento) per quanto concerne la programmazione, l'organizzazione e il coordinamento generale delle attività formative.

##### **ART 9. Organi dei Corsi Accademici**

1. Ciascun Corso accademico è dotato di una propria direzione scientifica (Coordinatore dipartimentale che svolge anche il ruolo di Direttore del Corso di studi).

2. Il Direttore del Corso è nominato dal Direttore dell'Accademia, sentito il Consiglio Accademico e può essere scelto tra i Docenti dell'Accademia. Il Direttore del Corso di Studi resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

#### **VII . PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI AI COSTI DEL SERVIZIO, AGEVOLAZIONI E DIRITTO ALLO STUDIO**

##### **ART. 10 Partecipazione degli studenti**

1. Per la frequenza dei corsi di studio, gli studenti sono tenuti a pagare tasse d'iscrizione e retta di frequenza. Le quote di partecipazione degli studenti sono definite annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

##### **ART 11. Agevolazioni e borse di studio**

1. L'Accademia promuove una politica di Diritto allo Studio, in conformità con le disposizioni ministeriali e regionali e nei limiti della propria autonomia economica e finanziaria.
2. L'Accademia riceve ed amministra fondi pubblici e privati destinati ad offrire borse di studio e a garantire servizi ed agevolazioni economiche a studenti meritevoli e privi di mezzi.

#### **VIII. NORME RELATIVE AI CORSI ACCADEMICI**

##### **ART 12. Istituzione Corsi di studi Accademici**

1. La proposta di istituzione di un nuovo corso accademico può essere avanzata dal Consiglio Accademico al Direttore dell'Accademia o dal Direttore di un Corso accademico già istituito, di norma entro 12 mesi dall'inizio previsto per le attività didattiche. La proposta di istituzione viene presentata al Ministero per l'autorizzazione, in conformità con le procedure previste dalle normative vigenti.
2. Le tipologie di attività formative e gli insegnamenti attivabili e l'appartenenza degli insegnamenti ai diversi settori e campi disciplinari sono definite, ove applicabile, dagli Ordinamenti ministeriali e sono relativi alle Scuole e Dipartimenti AFAM di appartenenza.
3. La proposta di istituzione di un nuovo Corso accademico deve contenere:
  - a) denominazione
  - b) obiettivi formativi
  - c) profili e sbocchi professionali
  - d) elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative.
  - e) obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
  - f) tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti
  - g) caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo.
  - h) partenariati e relazioni con il sistema delle arti e delle professioni
  - i) dimensione internazionale
  - l) direttore del corso, comitato scientifico e docenti responsabili dei principali insegnamenti e relativo curriculum
  - m) titoli di studio richiesti per l'ammissione, inclusi gli eventuali debiti formativi ammessi e gli eventuali crediti riconoscibili e le prove previste;

##### **ART 13. Attivazione Corsi Accademici**

1. L'Accademia predispose entro giugno la Comunicazione annuale degli studi accademici relativo al successivo anno accademico. Esso indica tutti i Corsi accademici attivi, e, ove applicabile, i relativi curricula e insegnamenti attivati; le modalità di accesso ai corsi di studio per i quali sia stato fissato un numero massimo di iscritti; le norme relative alle iscrizioni, alle frequenze e alle tasse e contributi di funzionamento; il calendario didattico e delle principali scadenze.

##### **ART 14. Regolamenti didattici Corsi Accademici**

1. Tutti i Corsi Accademici sono disciplinati dal Regolamento didattico approvato dal Consiglio Accademico. Le tipologie di attività formative e gli insegnamenti attivabili e l'appartenenza degli insegnamenti ai diversi settori e campi disciplinari sono definiti dagli Ordinamenti ministeriali, in conformità con le Scuole e Dipartimenti AFAM di appartenenza.
2. Il Regolamento didattico indica i Curricula accademici, cioè gli specifici percorsi formativi previsti per il conseguimento del titolo di studio presso l'Accademia. Il Direttore del Corso di Studi definisce annualmente in collaborazione con il Coordinatore del Corso il Programma annuale del Corso che indica i contenuti delle attività formative curricolari, i programmi dei singoli insegnamenti e le attività formative integrative.

#### **IX. CARATTERISTICHE DEI CORSI ACCADEMICI**

##### **ART 15. Crediti formativi accademici**

1. Le attività formative che fanno capo ai Corsi Accademici attivati dall'Accademia danno luogo

all'acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di crediti formativi accademici (CFA), ai sensi della normativa in vigore. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell'esame.

2. Al credito formativo accademico, corrispondono 25 ore di impegno per studente. La quantità media di lavoro svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

3. I Curricula di ciascun Corso di Studi determinano la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo, nel rispetto di quanto disposto dalle disposizioni ministeriali.

4. Il Coordinatore dipartimentale opera il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente proveniente da altro Corso dell'Accademia o da altra istituzione che ne abbia fatto richiesta anche sulla base di specifici accordi interateneo e comunque sulla base di un documentato accertamento dei contenuti didattici e formativi corrispondenti ai crediti dei quali si chiede il riconoscimento.

5. I Curricula di ciascun Corso di Studi possono stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo.

6. Il Regolamento didattico disciplina, in relazione agli ordinamenti didattici vigenti, gli obblighi di frequenza agli insegnamenti dei Corsi o stabiliscono le condizioni e gli obblighi sostitutivi, da commisurare in crediti formativi.

#### **ART 16. Programma dei Corsi Accademici**

1. Le attività formative curricolari, ove previsto nella normativa vigente, sono raggruppate nelle seguenti tipologie:

a) attività formative relative alla formazione di base

b) attività formative caratterizzanti

c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi.

2. Oltre alle attività di cui al comma 1, i Corsi prevedono attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo, alla preparazione del portfolio artistico e professionale, alla realizzazione di progetti individuali di produzione e ricerca e attività formative ulteriori volte ad acquisire abilità utili per l'inserimento nel mondo del lavoro e ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo a cui il titolo di studio può dare accesso.

3. I contenuti delle attività formative sono indicati nel Programma annuale del Corso.

4. Le attività formative sono comprensive di attività didattica frontale e laboratoriale anche extraaula, di attività di stage e tirocinio formativo e di attività di preparazione e studio individuale e di gruppo

#### **ART 17. Progetti individuali, stage e portfolio**

1. I Corsi di Studi puntano a sviluppare l'autonomia di produzione artistica e di ricerca dello studente, a questo fine sono incentivati la realizzazione di progetti individuali o di gruppo e le attività esterne, grazie alla collaborazione con altre istituzioni e aziende. A queste attività vengono riconosciuti crediti formativi con modalità definite dal Programma del corso.

2. L'attività di stage è parte integrante dell'attività formativa accademica ed è regolata secondo le normative vigenti. In alternativa allo stage, lo studente può svolgere attività di ricerca o produzione presso l'Accademia in collaborazione con enti e aziende finalizzata allo sviluppo di produzioni artistiche o di progetti aziendali o individuali.

3. E' parte integrante dei percorsi formativi anche lo sviluppo del portfolio artistico e professionale dello studente che viene presentato e valutato, ove previsto, nell'esame finale di diploma.

#### **ART 189. Scambi internazionali**

1. Le attività svolte all'estero da studenti iscritti nell'ambito di programmi di scambio con istituzioni universitarie straniere sono riconosciute valide ai fini della carriera scolastica e possono dare luogo all'acquisizione di crediti formativi, purché compiute nel rispetto delle norme di cui al presente articolo e delle determinazioni specifiche delle competenti strutture didattiche interessate.

2. Possono essere riconosciute come attività di studio svolte all'estero:

- a) la frequenza di corsi di insegnamento;
- b) il superamento di esami di profitto, eventualmente da completare con prove integrative;
- c) le attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del diploma e della tesi, eventualmente usufruendo dell'assistenza di un docente straniero;
- d) le attività di laboratorio e quelle di tirocinio.

3. La determinazione dei crediti acquisibili a seguito dello svolgimento delle predette attività svolte all'estero è di competenza del Coordinatore dipartimentale al quale fa capo lo studente interessato al riconoscimento e che opererà tenendo conto delle direttive espresse dal Consiglio Docenti e del Regolamento del corso di studi.

4. Ulteriori e più specifiche disposizioni, applicative delle norme di cui sopra, vengono comunicate annualmente e rese pubbliche nelle forme idonee.

## **X. ACCESSI, ISCRIZIONI E CARRIERA DEGLI STUDENTI**

### **ART 19. Requisiti di ammissione**

1. Per essere ammessi ai Corsi Accademici è necessario essere in possesso del titolo italiano richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

2. Il Regolamento didattico definisce i requisiti curriculari e le eventuali conoscenze minime richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica nelle prove di ammissione, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con altri istituti italiani o stranieri. Definiscono altresì le modalità di recupero di eventuali debiti formativi rilevati al momento dell'iscrizione.

3. L'Accademia provvede entro fine settembre, salvo corsi per cui è previsto uno specifico calendario accademico, ad indicare le modalità e il calendario delle prove unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione. Le prove di ammissione si svolgono sotto la responsabilità di una apposita Commissione nominata dal Direttore, nel rispetto della normativa nazionale vigente. Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione sono comunicate agli interessati con la massima tempestività e comunque non oltre 8 giorni dallo svolgimento delle prove.

4. Le Comunicazioni per gli studenti informano annualmente dall'Accademia indica le condizioni, le modalità, i termini, gli importi da versare, la documentazione richiesta e ogni altro adempimento necessario all'immatricolazione ai corsi di studio attivati.

### **ART 20. Rinnovo dell'iscrizione**

1. Il rinnovo dell'iscrizione avviene entro il 30 ottobre. Il Direttore può concedere deroghe ai termini di cui sopra a condizione che le istanze relative siano adeguatamente motivate e non comportino pregiudizio all'organizzazione didattica e amministrativa.

### **ART 21. Qualifica di studente e fuori corso**

1. La qualifica di studente è riservata agli iscritti ai Corsi Accademici che siano in regola con le procedure di iscrizione e i versamenti relativi. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un Corso Accademico. La violazione della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima.

2. Lo studente iscritto assume la qualifica di "fuori corso" qualora, pur avendo completato gli anni di iscrizione previsti come normali dagli ordinamenti in vigore, non abbia acquisito tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo.

3. L'Accademia programma un'offerta didattica specifica per ogni anno di corso. Lo studente è tenuto a rispettare le indicazioni di obbligatorietà e eventuali propedeuticità e il limite massimo e minimo di crediti conseguibili definito dal regolamento didattico specifico del corso di studi, ove applicabile.

### **ART 22. Frequenza**

1. Lo studente è tenuto a rispettare le direttive ministeriali in relazione all'obbligo di frequenza degli insegnamenti inseriti nel programma di studi. Speciali deroghe all'obbligo di frequenza

possono essere ottenute presentando domanda scritta alla Direzione Didattica entro i termini previsti dalla normativa d'esame per i seguenti motivi:

problemi di salute

gravi motivi familiari

svolgimento di stage, partecipazione a scambi internazionali, progetti individuali.

2. Nel caso di inadempienza non giustificata all'obbligo di frequenza, lo studente è tenuto a riscriversi al Corso.

3. L'orario del singolo Corso di Studi e gli obblighi di frequenza per le diverse attività formative sono definite annualmente in base al Programma del Corso e alle esigenze di programmazione.

#### **ART 23. Presentazione piani di studio**

1. La presentazione da parte degli studenti dei piani individuali di studi, ove previsto, ha luogo entro i termini stabiliti dalla Segreteria didattica. L'approvazione è automatica qualora essi non si discostino dal Programma previsto. Essa è altrimenti subordinata all'esame da parte del Direttore di Dipartimento in accordo con il Direttore, il Coordinatore didattico e il Consiglio Docenti.

2. Lo studente ha comunque diritto a proporre varianti al piano di studi già approvato presentandone uno nuovo nell'anno o negli anni successivi con le modalità definite dal Regolamento didattico del corso di studi.

3. La verifica della corrispondenza tra l'ultimo piano di studio approvato e i crediti effettivamente conseguiti è condizione per l'ammissione alla prova finale per il conseguimento del titolo.

#### **ART 24. Insegnamenti in soprannumero**

1. Lo studente può acquisire crediti in soprannumero non compresi nell'offerta didattica del proprio corso di studi, ma presenti nell'offerta formativa dell'Accademia o di Istituti convenzionati, al fine di arricchire la propria formazione, ovvero di acquisire crediti per il proseguo della carriera. Tali crediti possono eventualmente essere utilizzati in altro corso o livello di studi, previo riconoscimento da parte delle strutture in ingresso. Questi insegnamenti non entrano nel computo dei crediti previsti dall'ordinamento didattico per il conseguimento del Diploma, né contribuiscono alla media ai fini dell'ammissione alla prova finale.

2. Il diritto alla frequenza di insegnamenti in soprannumero è vincolato alle esigenze di programmazione didattica.

#### **ART 25. Verifiche del profitto**

1. Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possiede i requisiti di frequenza, che si riferiscano comunque ad insegnamenti conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità del piano di studi approvato. Sono di norma previste tre sessioni d'esame, estiva, autunnale, invernale. Per insegnamenti ad annualità vincolata può essere prevista dal Regolamento didattico l'obbligatorietà a sostenere l'esame entro la sessione autunnale.

2. Gli esami sostenuti nella sessione invernale sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono reiscrizione.

3. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti in relazione a quanto previsto dal Regolamento didattico e alle determinazioni del Consiglio dei Docenti. Si possono prevedere forme articolate di accertamento, eventualmente composte di prove successive, anche scritte, da concludersi comunque con un controllo finale. Sia nel caso di prove uniche sia in quello di prove successive, devono essere garantite la pubblicità delle stesse, se orali, e la possibilità di verifica, se scritte.

5. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dagli ordinamenti didattici, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.

6. Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore, su proposta del Coordinatore didattico. Le Commissioni sono composte da minimo tre membri. Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni. Le Commissioni esaminatrici

sono presiedute dal titolare dell'insegnamento. In caso di assenza o di impedimento del titolare dell'insegnamento, questi è sostituito dal Direttore dipartimentale o da altro professore designato. In caso di corsi a più moduli le Commissioni sono presiedute dal docente designato nel provvedimento di incarico.

7. E' preliminare allo svolgimento delle prove d'esame e condizione per la loro validità la verifica da parte della Commissione esaminatrice dell'identità del candidato, che dovrà esibire il proprio libretto accademico, in mancanza della quale non potrà essere ammesso all'esame.

8. Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

9. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti.

L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, nei casi di corsi a più moduli è subordinata alla valutazione unanime della Commissione. Nel caso di insegnamenti con più moduli la votazione è il risultato della media delle votazioni conseguite nei singoli moduli.

10. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dal Direttore, dai componenti della Commissione e dal Commissario Governativo. Lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto del riconoscimento, quale attestazione della sua presentazione alla prova. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libretto universitario dello studente. Lo studente è tenuto a controfirmare il verbale alla conclusione della prova nel caso di superamento della stessa. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione. Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali, da restituire alla Segreteria didattica immediatamente dopo la conclusione di ogni appello.

#### **ART 26. Tesi, esame finale e conseguimento del titolo**

1. Per conseguire il titolo finale, lo studente deve aver acquisito i crediti previsti dall'ordinamento didattico del corso di studi.

2. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato, sono disciplinate nel Regolamento didattico.

3. La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Direttore dell'Accademia, in osservanza alle norme vigenti. Le Commissioni sono composte da un minimo di tre membri, fra i quali un Presidente. Il Regolamento didattico stabilisce le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento da parte del Consiglio Accademico o di membri a questo delegati della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame. Il verbale è firmato da tutti i componenti della Commissione che hanno assistito alla prova.

4. Ai fini dell'ammissione all'esame di diploma di primo e secondo livello è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. Come da normativa vigente la Commissione valutate complessivamente le opere e la tesi presentate dall'allievo, può elevare fino a 10 punti il voto di ammissione già determinato in 110. Il voto di diploma viene così ad essere espresso in centodecimi tenuto anche conto della eventuale elevazione. Agli allievi che hanno conseguito l'ammissione con una votazione superiore a 100 la commissione può attribuire un voto di diploma con votazione fino a 110 e lode. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

5. Lo svolgimento degli esami finali è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

6. I titoli di studio vengono rilasciati ai sensi della normativa vigente.

#### **ART 27. Passaggio interno di corso**

1. Lo studente che volesse fare il passaggio ad altri corsi dell'Accademia deve presentare alla Direzione richiesta di trasferimento corredata da tutti i documenti idonei a procedere ad una valutazione della carriera, entro il 31 dicembre.

#### **ART 28. Rinuncia agli Studi**

1. Lo studente può rinunciare al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. La rinuncia è irrevocabile. Essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo Corso di studi. L'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dal Consiglio Docenti con la supervisione del Coordinatore di Dipartimento previa verifica della loro non obsolescenza.

2. Lo studente che dopo aver rinunciato sia stato riammesso alla prosecuzione della carriera dovrà versare il contributo relativo alla ricognizione studi nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

#### **ART 29. Sospensione degli Studi**

1. Lo studente che, essendo stato iscritto e regolarmente frequentante non rinnovi l'anno seguente l'iscrizione, conserva la possibilità di accedere nuovamente a domanda al medesimo Corso di studi per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, purché regolarizzi la propria posizione amministrativa. L'importo della tassa relativa agli anni di interruzione degli studi è stabilito dal Consiglio di amministrazione, anche tenendo conto delle ragioni dell'interruzione.

### **XI. CALENDARIO ACCADEMICO E PROGRAMMAZIONE ORARIA**

#### **ART 30. Caratteristiche generali**

1. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 3 novembre e il 14 giugno successivo. I corsi possono prevedere però diversa progressione temporale in base alle specifiche esigenze didattiche.

2. Attività di orientamento, propedeutiche, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche nel periodo estivo, purché sia così deliberato dalle strutture competenti. Il calendario di alcuni corsi può essere articolato in due semestri.

3. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri. In relazione a esigenze specifiche, si può prevedere lo svolgimento degli insegnamenti sull'arco di più semestri ovvero secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all'organizzazione didattica.

4. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinate in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.

5. Per facilitare l'accesso ai Corsi di studenti lavoratori, l'Accademia può predisporre una revisione della frequenza richiesta in accordo con la Direzione, il Coordinatore didattico e con il Coordinatore di Dipartimento che consentano a questi studenti di frequentare gli insegnamenti.

#### **ART 31. Modalità di approvazione del Calendario Accademico**

1. Il Consiglio Accademico delibera annualmente il Calendario Accademico tenendo conto delle esigenze di programmazione.